

Repertorio n. 64.108

Raccolta n. 36.116

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** in Cagliari, nel mio studio, in viale Trento n.90/a, alle ore diciannove e quindici minuti.

22 febbraio 2023, ore 19,15

Avanti a me dottor Enrico Ricetto notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è presente la signora:

- Ambu Emanuela, nata in Cagliari il giorno 18 agosto 1985, residente in Monserrato, via Floro Lucio Anneo n. 10 e domiciliata per la carica presso la sede della associazione che rappresenta, impiegata amministrativa, codice fiscale MBA MNL 85M58 B354V, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante della:

- "**ASSOCIAZIONE CHARLIBROWN**", con sede in Monserrato via Serpentara n. 33, codice fiscale n. 92239390922, costituita con scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 7 dicembre 2016, al n. 3914.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti tutti gli associati della predetta associazione,

Registrato a:
Cagliari
il 23/02/2023
n. 3707
Serie 1T
Pagati euro 245,00

debitamente convocati ai sensi dell'art. 8 (otto) del vigente statuto, per riunirsi in assemblea ed in sede straordinaria, discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ordine del giorno:

- adeguamento statuto in conseguenza del procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione dell'associazione al Runts.

Invita, quindi, me notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 8 (otto) del vigente statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti, assume la **presidenza dell'assemblea** la stessa richiedente, la quale consta e fa constare:

- che sono presenti in sala, in proprio o a mezzo deleghe, tutti gli associati aventi diritto, e precisamente:

- sé medesima;

- Ambu Susi Serena, nata in Cagliari, il giorno 16 gennaio 1993;

- Cadelano Roberta, nata in Quartu Sant'Elena, il giorno 9 ottobre 1964;

- Lecca Elisabetta, nata in Cagliari il giorno 27 novembre 1984;

- Piano Gianmarco, nato in Cagliari il giorno 4 agosto 1974, rappresentata per delega dal signor Spiga Danilo;

- Spano Maria Dolores, nata in Quartu Sant'Elena il giorno 20 aprile 1962, rappresentata per delega dalla signora Lecca Elisabetta;

- Picci Alessio, nato in Cagliari il giorno 2 marzo 1982;
- Corrias Paolo, nato in Oristano il giorno 6 marzo 1953, rappresentato per delega dal signor Zedda Renzo;
- Zedda Renzo, nato in Cagliari il giorno 29 agosto 1948;
- Garzia Marinella, nata in Cagliari il giorno 31 dicembre 1968;
- Spiga Danilo, nato in Cagliari il giorno 25 febbraio 1967;
- Demontis Marta Michela, nata in Cagliari il giorno 21 agosto 1990;
- Puddu Eleonora, nata in Cagliari il giorno 10 luglio 1999, rappresentata per delega dalla signora Garzia Marinella;
- che le deleghe, riconosciute autentiche ed esatte dal presidente vengono acquisite agli atti dell'associazione;
- che gli associati intervenuti sono regolarmente iscritti all'associazione ai sensi dell'articolo 8 (otto) del vigente statuto, e hanno, pertanto, la piena legittimazione all'espressione del voto, come accertato personalmente dallo stesso presidente;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:
 - sé medesima, Presidente;
 - Ambu Susi Serena, sopra generalizzata, consigliere;
 - Cadelano Roberta, sopra generalizzata, consigliere;
- che l'associazione è priva di organo di controllo;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento di cui al sopra citato ordine del giorno, ai sensi di legge e di statuto, essendo presenti tutti gli associati e l'organo amministrativo.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo ella stessa la parola, il presidente passa a trattare l'**unico punto** all'ordine del giorno e rammenta agli intervenuti che in data 28 dicembre 2022, è pervenuta dalla Regione Sardegna, Ufficio Regionale del Runts, una comunicazione relativa al procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel Runts dell'associazione.

Il presidente riferisce che l'Ufficio Regionale del Runts, ha rilevato alcuni profili di non conformità dello statuto al Codice del Terzo Settore e che, in ipotesi di mancata regolarizzazione, l'ufficio regionale non procederà all'iscrizione dell'associazione nel Runts, con conseguente perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore, attualmente posseduta.

Alla luce di quanto precede ed in base alle osservazioni contenute nella comunicazione di cui sopra, il presidente propone pertanto l'adozione del testo di statuto associativo composto di 15 (quindici) articoli il cui contenuto, è stato già trasmesso agli associati e dei quali gli stessi dichiarano di essere a conoscenza.

Segue sul punto breve ma idonea discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità e con votazione palese

delibera:

1) - di adottare il nuovo testo di statuto associativo composto da 15 (quindici) articoli e proposto dal presidente, già trasmesso per conoscenza agli associati;

2) - di dare mandato allo stesso Presidente dell'associazione, affinché apporti al presente atto ed allo statuto, che si allega al presente

atto sotto la lettera "A", previamente modificato in base alle risul-
tanze della presente assemblea, sottoscritto come per legge, tutte
quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero eventual-
mente richieste dalle sedi competenti.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei
presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'as-
semblea alle ore diciannove e quarantacinque minuti.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti, sono a carico
dell'associazione, che per mezzo del proprio rappresentante, di-
chiara di aver ricevuto prima d'ora, il relativo preventivo scritto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura
alla comparente, che lo conferma e con me notaio lo sottoscrive al-
le ore diciannove e quarantacinque minuti.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia,
sotto la mia direzione, ed in parte scritti a mano da me notaio sulle
prime sei facciate fin qui.

F.to Emanuela Ambu

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

All. “A” all’atto del 22/02/2023, Rep. n. 64.108/36.116

STATUTO

“Associazione CHARLIBROWN”

Art. 1) denominazione e Sede e durata

E’ costituita una Associazione Culturale, forma giuridica non riconosciuta, operante nei settori “sociale, educativo, socio - sanitario e culturale” che assume la denominazione “Associazione CHARLIBROWN”.

Successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di

promozione sociale - APS”. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione:

"Charlibrown - associazione di promozione sociale - APS”.

L’Associazione ha sede in **Comune di Monserrato**.

le variazioni di indirizzo all’interno del comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano la promozione sociale, in particolare al Decreto Ministeriale MPLS n. 561 del 26/10/2021 sull’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT).

l’associazione potrà istituire proprie sedi periferiche presso altre località della Sardegna e/o altre regioni italiane ed anche all’estero.

La sua durata è illimitata.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare:

l'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione "CHARLI-BROWN" è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989).

L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale, territoriale e sociale. Focus dell'associazione è promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialità, fare emergere i loro bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola, mass

media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza.

Scopo dell'associazione è sostenere la crescita, la relazione, i contesti di origine e appartenenza e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.

Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell'ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art.2.1 - Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di Attività di interesse generale ex art.5, co. 1 CTS (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 3) Associati

Possono essere associati un numero di soci non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 2.1, avvalendosi in mo-

do prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 15 del CTS è obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c. Registro dei volontari (Ai sensi dell'art. 17 del CTS).

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari in conformità all'art. 17 del CTS devono essere iscritti in apposito Registro di cui all'art. 3 lett. c del presente statuto.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammis-

sione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso.

Anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, è prevista.

L'intrasmissibilità, l'indisponibilità, la non ripetibilità di qualsiasi somma e quindi anche della quota sociale rientrante nel patrimonio dell'ente.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni (in conformità all'art. 25 c. 1 CTS)

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- J) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

K) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa;

la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di

assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti deter-

minati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, per la loro sostituzione si attingerà alla lista dei non eletti.

In assenza di non eletti la sostituzione di uno o più consiglieri av-

verrà mediante nomina conseguente a nuova delibera assembleare.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento

dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti

dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo (se nominato)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle

dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra - triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti (se nominato)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli as-

sociati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate in ogni caso operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli

previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2.1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2.1;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, verrà depositato ai sensi di legge e, una volta istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge, non appena verrà istituito.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti senza scopo di lucro, aventi scopo analogo o affine al proprio, o ad altri Enti del terzo settore individuati con delibera del Comitato Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, se istituito, o sulla base delle indicazioni previste dal D.M. 106/2020.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi speciali sulle associazioni non aventi scopo di lucro nonché le disposizioni di cui al d.lg. 117/2017.

F.to Emanuela Ambu

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, iscritto nel distretto notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento redatto su supporto cartaceo, conservato nei miei atti, con gli annessi allegati, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Cagliari, 23 febbraio 2023

Firmato digitalmente: Dottor Enrico Ricetto Notaio